

COMUNE DI TARANTO

Allegato alla DCC n. 5 del 24/01/2017

Regolamento sulla TRASPARENZA

(d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016)

Art. 1 finalità e obiettivi:

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità in coerenza con il decreto legislativo n.33/2012 e ss.mm.ii.:

- favorire forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, anche adeguandosi a standard internazionali;
- introdurre misure che consentono più efficaci azioni di contrasto alle condotte illecite ed ai fenomeni corruttivi nelle pubbliche amministrazioni.

2. Gli obiettivi sono:

- ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche;
- razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;
- individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Art. 2 L'accesso civico

1. L'accesso civico costituisce il principio generale di trasparenza come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali.

2. La libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni avviene secondo il paradigma del **Foia (freedom of International act)**¹.

¹ "atto per la libertà di informazione", è una legge sulla libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti il 4 luglio 1966 durante il mandato del presidente Lyndon B.

3. Sussiste il diritto di chiunque a conoscere non soltanto i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche quelli oggetto di accesso civico, fatto salva il potere dell'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, di "precisare" gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa ed alle attività svolte.

4. In tema di accesso civico è sancita l'eliminazione dell'obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti, la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti, la previsione che l'accoglimento o il rifiuto dell'accesso dovranno avvenire con un provvedimento espresso e motivato, la previsione che l'accesso è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o privati indicati. Per l'accesso civico, quindi, non è più richiesto un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al dato o al documento al quale è chiesto l'accesso, ma viene consentito a chiunque di poter accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

5. L'esercizio del diritto di accesso civico è disciplinato dall'art. 5 e seguenti del d.lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii. cui si fa espresso ed integrale rinvio.

Art. 3 Soldi pubblici

1. Il Comune di Taranto, tramite il sito internet denominato "Soldi pubblici", consentirà di accedere ai dati dei pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Inoltre, il Comune di Taranto pubblicherà sul proprio sito istituzionale – nella sezione Amministrazione Trasparente – i dati sopra citati, indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti.

Art. 4 Semplificazione

1. E' prevista la semplificazione della pubblicazione, disponendo, per evitare duplicazioni (e dunque confusione nei fruitori del servizio), che la pubblicazione degli stessi, nella sezione "Amministrazione trasparente", possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando comunque la qualità di tali informazioni.

2. Inoltre, è prevista la soppressione dell'obbligo di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prevedendo, invece, in un'apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Johnson.

Art. 5 Obiettivi specifici di trasparenza

1. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti devono essere indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, indicati sia in modo aggregato che analitico.

2. Sono a carico delle società a controllo pubblico gli obblighi di pubblicazione relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

3. E' prevista la pubblicazione dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio.

Art. 6 Inottemperanza agli obblighi di pubblicità da parte di società ed enti – conseguenze

1. Per quanto attiene agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle società di diritto privato partecipate, gli stessi, qualora non adempiano agli obblighi di pubblicazione prescritti, non potranno ricevere somme a loro favore, salvo che si tratti di pagamenti che l'amministrazione è tenuta a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore.

Elimina l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19.

Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Art. 7 Pubblicazione degli organismi di valutazione e di controllo

1. E' prevista la pubblicazione sul sito comunale – Amministrazione Trasparente:

a) di tutti gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla "anonimizzazione" dei dati personali eventualmente presenti;

b) della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione, delle relative variazioni a conto consuntivo o bilancio di esercizio;

c) di tutti i rilievi, ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Art. 8 Carta dei servizi

1.E' prevista la pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, con estensione anche ai gestori dei pubblici servizi comunali.

Art. 9 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.

1.Gli obblighi di pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche possono essere assolti attraverso la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati.

Art. 10 Responsabilità disciplinare

1.Le inadempienze in ordine alla pubblicazione dei dati costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, nonché, in ogni caso, elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Art. 11 Disposizioni finali

1.Le disposizioni regolamentari comunali in contrasto con quelle recate dal presente regolamento e dalla legislazione di riferimento sono abrogate.

2.Il presente regolamento è integrato dinamicamente mediante rinvio alla fonte legislativa costituita dal decreto legislativo n.33/2016 e ss.mm.ii..

3.Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo on line comunale della deliberazione che l'approva, una volta divenuta eseguibile, e costituisce parte integrante del piano anticorruzione comunale nel quale sarà richiamato.